



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO l'art. 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante "Nuovo codice della strada", che stabilisce le modalità concernenti la destinazione dell'uso dei veicoli in relazione alle loro caratteristiche tecniche e, in particolare, il comma 5, lettera c) relativo ai veicoli adibiti al servizio di linea per il trasporto di persone;

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2023, n. 186, convertito con la legge 9 ottobre 2023 n. 136, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2023, n. 236, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3 quinquies, in base al quale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti devono essere stabiliti i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei;

VISTO il Regolamento UE 2018/858, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 giugno 2018 n. 151/1 che, all'art. 4, paragrafo 1°, lettere ii) e iii), definisce le caratteristiche internazionali dei veicoli M₂ e M₃;

VISTO il Regolamento di esecuzione UE 2020/683 che attua il regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli;

VISTO l'articolo 243 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 recante Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada che stabilisce le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in relazione alla destinazione e l'uso degli stessi;

VISTO il regolamento ONU (UNECE) n. 107, concernente le disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M₂ o M₃ con riguardo alla loro costruzione generale;

VISTO il regolamento ONU (UNECE) n. 43, concernente le Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrate di sicurezza e del loro montaggio sui veicoli;

VISTO il Regolamento ONU (UNECE) n. 118, recante prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere combustibili o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore;

VISTO l'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 2003 relativo all'uso, destinazione e distrazione degli autobus, che stabilisce la corrispondenza della classificazione dei veicoli autobus omologati ai sensi del decreto ministeriale 18 aprile 1977 nelle classi I, II, III, A, B, previste dalla direttiva 2001/85 CE recepita con decreto ministeriale 20 giugno 2003;

CONSIDERATO quanto stabilito dalla circolare della Direzione generale della motorizzazione 26 maggio 2020, n. 14724, in ordine alle prescrizioni in merito alle modalità costruttive e di installazione previste per le pareti o pannelli divisorii di protezione dell'autista installate sui veicoli di categoria internazionale M₁, M₂ e M₃, da applicare durante il periodo dell'emergenza sanitaria Covid-19;



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONSIDERATO che la maggior frequenza delle aggressioni e delle azioni di disturbo arrecate agli autisti di autobus si manifesta proprio durante il servizio di linea urbano, suburbano ed interurbano svolto con autobus che, per caratteristiche costruttive, sono veicoli prevalentemente di categoria internazionale M₂ e M₃ appartenenti alle classi A, I e II;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2021, n.8 e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2021 n. 37 recante *“innovazioni in materia di accertamento delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli e aggiornamento della carta di circolazione”*;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108 recante *“Requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio pubblico utili a garantire la sicurezza e l’isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell’utenza o di soggetti estranei”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2024, di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 quinquies del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con legge 9 ottobre 2023 n. 136;

VISTO in particolare l’art. 5 del decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108 rubricato *“Modalità di installazione e visita e prova”* in base al quale i veicoli nuovi o già circolanti devono essere sottoposti a visita e prova da parte degli Uffici della motorizzazione civile competenti, ai sensi degli artt. 75 e 78 del codice della strada;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 settembre 2025, n. 217 recante *“disciplina delle modalità di installazione degli organi di attacco meccanico sui veicoli non atti al traino di categoria M1 e N1 da parte di officine autorizzate e le connesse procedure di aggiornamento del Documento Unico di circolazione e di proprietà anche attraverso l’individuazione delle strutture poggianti su tali organi di attacco”*;

CONSIDERATO che l’obbligo di visita e prova, prescritto dall’art. 5 del decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108, coinvolge un numero rilevante di veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea per i quali l’installazione di paratie di protezione dell’autista potrebbe comportare il rischio di temporanea indisponibilità degli stessi veicoli con conseguente interruzione della continuità e regolarità del servizio pubblico;

VISTO in particolare l’art. 7 del decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108 rubricato *“Norma Transitoria”*, in base al quale *“entro il 1° gennaio 2026, tutti i veicoli di cui all’art 1, comma 1, devono essere conformi alle prescrizioni del presente decreto”*;

CONSIDERATO che il parco veicolare adibito al trasporto di linea è ancora costituito da una percentuale di veicoli vetusti e in via di dismissione per i quali l’onere di installazione delle paratie previsto dal decreto ministeriale del 17 aprile 2024, n. 108 non sarebbe economicamente giustificato tenuto conto delle iniziative di rinnovo delle flotte già in itinere;

RITENUTO, pertanto, di dover escludere dall’obbligo di visita e prova i veicoli adibiti al trasporto pubblico di linea sui quali devono essere installate le paratie;

RITENUTO, altresì, di dover differenziare l’obbligo di conformarsi alle prescrizioni del decreto ministeriale del 17 aprile 2024, n. 108 prevedendo un’applicazione modulata nel tempo tra i veicoli



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

di più recente immatricolazione e quelli di immatricolazione più vetusta in coerenza con l'avanzamento delle iniziative di rinnovo del parco circolante già programmate;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche dell'art. 5 del decreto ministeriale del 17 aprile 2024, n. 108)

I commi da 1 a 8 dell'art. 5 del decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108 sono sostituiti come segue:

1. L'installazione della paratia sui veicoli autobus è effettuata da un'officina senza alterare in alcun modo le preesistenti dotazioni di bordo del veicolo e senza impedire il funzionamento dei dispositivi di sicurezza originari di cui è dotato l'autobus, nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal regolamento ONU (UNECE) n. 107 e dal presente decreto.
2. L'officina, che effettua l'installazione della paratia, redige un'apposita dichiarazione di installazione a regola d'arte, secondo il fac-simile riportato nell'Allegato 1 relativamente all'aggiornamento dell'Allegato B al decreto ministeriale 8 gennaio 2021, così come modificato dal decreto ministeriale 9 settembre 2025, n. 217, nella quale è riportato un esplicito riferimento ai materiali utilizzati e che gli stessi materiali presentino contorni arrotondati in modo da non determinare rischio di lesioni per gli occupanti durante le condizioni di esercizio del veicolo. Per i veicoli nuovi già prodotti con la paratia conforme al presente decreto, il costruttore presenta apposita dichiarazione di rispondenza.
3. L'installazione della paratia avviene senza visita e prova da parte dell'UMC competente; l'installazione comporta l'aggiornamento della carta di circolazione o documento unico di circolazione e di proprietà nella quale deve essere riportata la seguente annotazione: "VEICOLO ALLESTITO CON DIVISORIO PER IL CONDUCENTE AI SENSI DEL D.M. 17 APRILE 2024". Nel caso in cui l'officina reputi, in ragione delle caratteristiche costruttive dell'autobus, che non sia possibile installare alcuna paratia, l'officina stessa deve effettuare una dichiarazione in cui siano esplicitati i relativi motivi tecnici. La conseguente annotazione da riportare sulla carta di circolazione o documento unico deve essere la seguente: "VEICOLO IMPOSSIBILITATO ALL'INSTALLAZIONE DEL DIVISORIO PER IL CONDUCENTE AI SENSI DEL D.M. 17 APRILE 2024."

I commi 9, 10 e 11 dell'art. 5 del decreto ministeriale del 17 aprile 2024, n. 108 sono rinumerati come commi 4, 5 e 6.

Articolo 2

(Aggiornamento degli allegati A e B del D.M. 8 gennaio 2021 e così come modificato dal D.M. 9 settembre 2025, n. 217)

1. L'Allegato 1 al presente decreto aggiorna l'allegato A e introduce, nell'allegato B, la "Dichiarazione per l'installazione/mancata installazione sull'autobus di paratie o pannelli divisorii"



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

al decreto ministeriale 8 gennaio 2021 così come modificato dal decreto ministeriale 9 settembre 2025, n. 217.

Articolo 3

(Modifiche all'art. 7 decreto ministeriale 17 aprile 2024, n. 108)

1. L'art. 7 del decreto ministeriale 17 aprile 2024 n. 108 è sostituito dal seguente:

“Articolo 7 – Norma transitoria

L'obbligo, per i veicoli di categoria internazionale M₂ e M₃ appartenenti alle classi A, I e II, destinati al trasporto pubblico di linea, per l'installazione delle paratie o pannelli divisorii, è così modulato:

- A. dal 31 ottobre 2026, per i veicoli immatricolati dal 01.01.2024;
- B. dal 1° dicembre 2027 per i veicoli immatricolati dal 01.01.2023;
- C. dal 1° dicembre 2028 per i veicoli immatricolati dal 01.01.2022;
- D. dal 1° dicembre 2029 per i veicoli immatricolati dal 01.01.2021;
- E. dal 1° dicembre 2030 per i veicoli immatricolati dal 01.01.2020;
- F. dal 1° dicembre 2031 per tutti i veicoli in circolazione.”

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

ALLEGATO 1

Aggiornamento dell'Allegato A (PARTE 1) e dell'Allegato B del D.M. 8 gennaio 2021 così come modificato da D.M. 9 settembre 2025, n. 217

Aggiornamento dell'Allegato A

Parte I (art. 1, comma 2)

Modifiche ai veicoli per i l'aggiornamento

del Documento Unico di Circolazione e di Proprietà non è subordinato a visita e prova

1. sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. installazione o rimozione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M₁ ed N₁;
3. installazione per sostituzione di attacco sferico montato sul timone di rimorchi di categoria internazionale O destinati ad essere trainati dai veicoli di categoria internazionale M₁ e N₁;
4. installazione o rimozione dei doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida (solo veicoli di categoria internazionale M₁ e Noleggio Senza Conducente);
5. installazione o rimozione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:
 - a) pomello al volante;
 - b) centralina comandi servizi;
 - c) inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria;
 - d) spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.);
 - e) specchio retrovisore grandangolare interno;
 - f) specchio retrovisore aggiuntivo esterno;
6. installazione dei sistemi ruota previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 gennaio 2013, n. 20;
7. installazione organi di attacco meccanico non atti al traino sui veicoli delle categorie internazionali M₁ ed N₁;
8. installazione di pareti o pannelli divisorii in vetro o vetratura sui veicoli di categoria internazionale M₂ e M₃ appartenenti alle classi A, I e II, destinati al trasporto pubblico di linea.



Al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Parte aggiunta all'Allegato B al D.M. 8 gennaio 2021 così come modificato da D.M. 9 settembre 2025 n. 217

(art. 2, comma 5)

Fac simile “Dichiarazione per l’installazione/mancata installazione sull’autobus di paratie o pannelli divisorii”

Carta intestata o timbro della Ditta

Il sottoscritto nato a il in
qualità di della Ditta con
sede in partiva IVA o C.F.

Iscritta alla N.

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e falsità negli atti

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del medesimo DPR 445/2000:

- di aver installato/non aver potuto installare¹ sull’autobus targato telaio n.
..... la paratia o pannello divisorio, utilizzando i seguenti elementi:

a) Vetri/Vetrature omologati ai sensi del Regolamento UNECE 43 con numero di omologazione

b) altro materiale (da specificare, se del caso, indicando il numero di omologazione UNECE 118

c) che la paratia o pannello divisorio è stato installato a perfetta regola d’arte ed in particolare:

i. è stata opportunamente ancorata garantendo l’accesso al posto di guida e il rispetto delle norme sulle uscite di sicurezza;

ii. il montaggio è avvenuto nel rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore del veicolo e della normativa specifica relativa ai veicoli di categoria M₂ e M₃;

iii. Non aver potuto installare la paratia o pannello divisorio per i seguenti motivi tecnici...

.....

Luogo e data firma dell’officina

¹ Cancellare la voce che non interessa